



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – commisurazione alla gravità dell'illecito

Descrizione

L'entità della sanzione va commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n.110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 111/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 8 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0111 CFA del 30 aprile 2024 (PF/Sig. Pierangelo Maugliani - A.S.D. Vicovaro)